



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL GARANTE

DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26/04/2022



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI.....	2
ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA.....	2
ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE	2
ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE	5
ARTICOLO 5 - STRUTTURE, PERSONALE DI SUPPORTO E COSTI	5



CITTÀ DI ALESSANDRIA

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Presso il Comune di Alessandria è istituito il Garante dei Diritti degli Anziani (di seguito denominato “Garante”) al fine di tutelare i Diritti di tali persone nell’ambito delle materie di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e in conformità ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale, dalle Norme vigenti nonché dallo Statuto Comunale (in particolare all’art. 3, comma 2, lett. a e all’art. 5, comma 1, lett. f).

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei Consiglieri comunali.

Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e, operando in regime di *prorogatio* nel rispetto delle norme legislative in materia, prosegue l’attività sino all’insediamento del nuovo Garante.

L’incarico non è rinnovabile.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico.
L’incarico è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della Giustizia, della gestione di Enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria.
È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di Amministratori Comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila sull’applicazione a livello cittadino di tutte le Norme, interne e internazionali, adottate in materia di tutela dei Diritti delle persone anziane, per quanto rientri nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Alessandria;
 - b) sostiene ogni iniziativa volta a prevenire e impedire ogni discriminazione tra Anziani e ad assicurare alle persone anziane l’erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario,



CITTÀ DI ALESSANDRIA

- nei confronti della stessa Amministrazione interessata in sinergia con gli Enti all'uopo preposti (quali le stesse Strutture comunali competenti, il Disability Manager, l'ASO, l'ASL, i NAS, i Vigili del Fuoco, il Cissaca etc.);
- c) vigila e favorisce – in collaborazione con l'Assessorato e la Struttura Comunale competente e con i gestori e operatori del Settore, siano essi singoli o associati – il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i Diritti civili e sociali degli Anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione;
 - d) monitora – in collaborazione con l'Assessorato e le Strutture Comunali competenti e con i gestori ed operatori del Settore, siano essi singoli o associati, e in sinergia con gli Enti preposti – il rispetto dei requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli Anziani da strutture pubbliche e private;
 - e) vigila – in collaborazione con i familiari e con gli utenti, ove possibile, e con gli Enti e gli organi competenti anche preposti alla vigilanza, ivi comprese le Organizzazioni Sindacali interessate (con particolare riferimento a quelle rappresentative degli Anziani e dei Pensionati) e i gestori ed operatori del Settore, siano essi singoli o associati – sul rispetto della qualità dell'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai Servizi sociali e all'Autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
 - f) esprime pareri in merito alle misure di sostegno e di tutoraggio degli Anziani in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Alessandria;
 - g) in coerenza a quanto indicato dallo Statuto Comunale – in particolare all'art. 3 comma 2 lett. a («il Comune di Alessandria tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione») e all'art. 5, comma 1 lett. f («il Comune opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale») – promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei Diritti degli Anziani nella Città di Alessandria nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei Diritti degli Anziani a partire da servizi, progetti e iniziative del Comune di Alessandria;
 - h) ascolta gli Anziani e le loro famiglie anche incontrandoli direttamente, se opportuno, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - i) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione degli Anziani, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione e non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale ex art. 331 Cod. Proc. Pen.;
 - l) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone anziane, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei Diritti in ciascun luogo o struttura specifica nell'ambito del territorio comunale;
 - m) collabora con la rete dei Servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei Diritti fondamentali degli anziani;
 - n) cura – tramite la collaborazione con l'Assessorato Comunale competente e le Istituzioni preposte – che alle persone anziane siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni



CITTÀ DI ALESSANDRIA

- personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- o) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli Atti a carattere generale che il Comune di Alessandria emette in materia di famiglia, assistenza, azioni e interventi per la tutela dei Diritti e la cura delle persone anziane;
 - p) può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di Regolamenti e Norme comunali nelle materie indicate al punto n) riguardanti gli Anziani;
 - q) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei Diritti degli Anziani;
 - r) promuove la partecipazione e l'ascolto di persone anziane a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito anche sindacale vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - s) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzie eventualmente istituite a livello nazionale e/o regionale;
 - t) promuove con le Amministrazioni interessate – quali ad esempio l'Università, il Tribunale, le Forze dell'Ordine, la Prefettura, gli Ordini professionali sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, il MIUR, le Organizzazioni Sindacali interessate con particolare riferimento a quelle rappresentative degli Anziani e dei Pensionati, i gestori ed operatori del Settore, siano essi singoli o associati, le Società specializzate di geriatria e gerontologia etc. – la sottoscrizione di Protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni degli Anziani in ogni situazione essi si trovino;
 - u) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione dei/sui Diritti degli Anziani, in proprio e/o in sinergia con Soggetti istituzionali, del Terzo Settore e con Soggetti Privati ivi comprese le Organizzazioni Sindacali interessate con particolare riferimento a quelle rappresentative degli Anziani e dei Pensionati;
 - v) può partecipare, collaborare e, ove possibile, promuovere – d'intesa con l'Assessorato Comunale competente – iniziative collegate alla celebrazione della "Giornata degli Anziani", ove istituita;
 - z) annualmente presenta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, una relazione sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sulle criticità insorte e sui risultati ottenuti, potendo proporre eventuali iniziative che ritenga opportune per l'incremento del benessere degli Anziani nel territorio comunale di Alessandria, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attività in favore degli Anziani che vivono ad Alessandria e per l'attuazione del principio di sussidiarietà. Durante il Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente, il Garante può altresì essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e alle sue funzioni.
3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come "luogo neutro" di ascolto dei Soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, Soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, Associazioni di promozione dei diritti, Soggetti della società civile, della Scuola e dell'Università e Soggetti rappresentanti delle principali Confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra tali Soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti alle persone anziane.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Si vuole altresì accreditare come luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse Istituzioni pubbliche, private e del privato-sociale, attive nella Città di Alessandria sui temi della c.d. "Terza Età" e della solidarietà inter-generazionale anche in ambito familiare.

Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella Città di Alessandria in ordine alle priorità sul rispetto dei Diritti degli Anziani.

4. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali Istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei Diritti degli Anziani, siano esse pubbliche e/o del privato-sociale, Soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli Anziani e dei Pensionati, Associazioni di promozione dei diritti, Soggetti della società civile, della Scuola e dell'Università e Soggetti rappresentanti delle principali Confessioni religiose etc. e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra tali diversi Soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE, PERSONALE DI SUPPORTO E COSTI

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali il Garante è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale, all'uopo individuato.
2. L'incarico di Garante è prestato a titolo gratuito, il suo esercizio non determina indennità ed egli opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del Bilancio del Comune.
3. Per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante potranno essere definiti eventuali rimborsi spese, preventivamente richiesti e valutati, sulla base delle disponibilità di Bilancio del Comune e mediante la predisposizione del Bilancio di un fondo apposito .